

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI SPOLETO

REGOLAMENTO

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.
3. Le parti non possono partecipare al procedimento se non con il ministero di un difensore, nella mediazione obbligatoria e disposta dal giudice. Nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza dell'avvocato.

Art. 2 - Domanda di mediazione

1. La domanda di mediazione deve contenere:
 - a) i dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento;
 - b) descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
 - c) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile;
 - d) i dati identificativi del difensore della parte, ove previsto o presente, con allegata copia del mandato.
2. La domanda può contenere:
 - a) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
 - b) dati identificativi dei professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno la parte nel procedimento;
 - c) i dati identificativi di colui che, se necessario, parteciperà e rappresenterà eventualmente la parte nel procedimento, munito dei poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione. Nel caso di mediazione demandata alla domanda deve essere allegata copia dell'ordinanza.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (d'ora in poi ODM) con qualunque strumento idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione.
4. La domanda può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'ODM o in forma libera.
5. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

Art. 3 - La segreteria

1. La Segreteria dell'ODM amministra il servizio di mediazione.

2. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

3. La Segreteria verifica:

- a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal regolamento e la annota nell'apposito registro;
- b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle indennità di mediazione.

4. La Segreteria comunica nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

- a) alla parte istante: il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;
- b) all'altra o alle altre parti: la domanda di mediazione; il nominativo del mediatore designato; la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno otto giorni prima dell'incontro, la propria adesione, e a partecipare al procedimento personalmente o a mezzo di delegato munito di procura sostanziale.

5. La Segreteria informa, altresì, la parte dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10 e l'avverte della circostanza che, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D. lgs., n. 28/10, il giudice può desumere dalla mancata partecipazione al procedimento argomenti di prova sensi dell'art. 116, 2° comma, c.p.c.

Art. 4 - Sede del procedimento

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'ODM alla presenza delle parti ovvero in via telematica secondo quanto previsto dall'art. 5.

2. La sede di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.

Art. 5 - La mediazione in modalità telematica

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, D.lgs. 28/2010 e ss.mm.ii., la mediazione può svolgersi secondo le modalità telematiche previste dal presente Regolamento, nel rispetto dell'art. 8-bis del medesimo decreto legislativo. È altresì possibile che la mediazione si svolga contestualmente con la partecipazione di una o più parti in modalità da remoto e con la presenza fisica di una o più parti dinanzi al mediatore, presso la sede dell'ODM, dato che ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'ODM di partecipare da remoto o in presenza.

2. Nei casi di mediazione telematica, l'ODM mette a disposizione apposita piattaforma all'indirizzo web dedicato <https://www.avvocatispoletto.it/435-MEDIAZIONE.html>, idonea a garantire la riservatezza dei dati personali, la sicurezza delle comunicazioni e pari capacità di accesso ai partecipanti. Tutti i soggetti che parteciperanno da remoto si dovranno dotare di idonei strumenti per consentire il regolare svolgimento della mediazione in via telematica ed in particolare di firma digitale o qualificata e/o comunque di SPID o CIE (carta di identità elettronica); l'ODM non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso e/o problematiche di altro genere che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da remoto.

3. Ottenendo le credenziali di accesso alla piattaforma, i partecipanti accettano il regolamento dell'ODM e relativi allegati e si impegnano a rispettare gli obblighi ivi previsti, con particolare

riferimento alla riservatezza delle informazioni acquisite in qualsiasi formato (audio, video, testo, o altro) ed il divieto di divulgazione delle stesse a terzi.

4. La sessione di mediazione telematica avviene tramite “stanze virtuali” che consentono l’accesso in via telematica a tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nel procedimento (a titolo esemplificativo: parti, difensori, praticanti, mediatori, consulenti, esperti, mediatori in tirocinio). I partecipanti sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli art. 9 e 10 D.lgs. 28/2010 e ss.mm.ii.. È vietata qualsiasi forma di acquisizione audio/visiva degli incontri e la conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli stessi nonché la condivisione di detti dati con soggetti terzi al procedimento.

5. Durante la sessione il mediatore gestisce in piena autonomia il colloquio tra le parti, la durata degli interventi ed ogni aspetto del confronto, con facoltà di abilitare o disabilitare momentaneamente il flusso audio/video/testo ai singoli partecipanti e avviare le sessioni separate e per ogni esigenza legata al corretto svolgimento dell’incontro.

6. Al fine di garantire detto regolare e ordinato svolgimento, durante la sessione in video conferenza tutti i soggetti collegati dovranno premunirsi di valido documento d’identità al fine di consentire al mediatore la loro identificazione; non dovranno oscurare la telecamera (che dovrà essere mantenuta attiva); non potranno allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati) e dovranno garantire che nel corso del collegamento siano presenti solo i soggetti autorizzati a presenziare. Inoltre, dovranno attenersi alle istruzioni del mediatore il quale ha la facoltà di dare e togliere la parola. Infine, dovranno premunirsi dei documenti su cui intendono discutere o che intendano condividere, se non già forniti al mediatore. In caso contrario il mediatore potrà valutare di interrompere e aggiornare l’incontro. Tale facoltà è comunque concessa al mediatore in tutti i casi in cui ne ravvisi la necessità.

7. L’esibizione e/o il deposito di documenti può avvenire anche attraverso l’inoltro telematico e, laddove possibile, attraverso strumenti di condivisione informatica.

8. Gli incontri si svolgono nel giorno e nell’ora comunicati dalla segreteria dell’ODM o dal mediatore, mediante accesso all’apposita area virtuale riservata sulla piattaforma adottata dall’ODM.

9. A tal fine la segreteria dell’ODM o il mediatore forniranno le informazioni necessarie ed il link di collegamento per accedere alla piattaforma.

10. Il link inviato alle parti per l’utilizzo della piattaforma telematica è personale e non cedibile a terzi; lo stesso è da custodire con cura in quanto necessario per attivare il collegamento; l’ODM non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le parti facciano un utilizzo difforme del suddetto link.

11. Alla data e all’ora stabiliti per l’incontro, il mediatore dà avvio alla seduta telematica facendo accedere i soggetti a vario titolo coinvolti alle rispettive “stanze virtuali”.

12. All’incontro possono partecipare esclusivamente il mediatore, le parti, i rispettivi avvocati e loro praticanti ed eventuali esperti nominati a norma dell’art. 8 del D.lgs. 28/2010 e ss.mm.ii., nonché eventuali mediatori in tirocinio; eventuali soggetti terzi potranno partecipare solo con il consenso di tutte le parti, previa trasmissione al mediatore del documento di identità e loro identificazione da parte dello stesso, nonché all’assunzione dell’impegno di riservatezza, analogamente a quanto previsto per le parti.

13. Qualora nel corso dell’incontro si verifichi un’interruzione della connessione audio o video che non consenta di proseguire regolarmente l’incontro, il mediatore, verificata l’impossibilità di ripristinare la connessione, aggiorna ad altra data l’incontro dando atto a verbale di quanto accaduto e

comunicando alle parti la data e l'ora del nuovo incontro.

14. Al termine della sessione, se non si conclude la mediazione, il verbale di rinvio può essere sottoscritto anche dal solo mediatore e comunicato alle parti mediante posta elettronica.

15. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di mediazione obbligatoria, quando la mediazione è demandata dal giudice e nei casi in cui comunque le parti sono assistite dal difensore, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati, che lo sottoscrivono con le stesse modalità. Il documento così sottoscritto viene quindi inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'ODM.

16. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche sono effettuate a cura dell'ODM nel rispetto di quanto previsto dall'art 8-bis, comma 5, del D.lgs. 28/ 2010.

Art. 6 - Funzioni e designazione del mediatore

1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.

3. I mediatori debbono essere iscritti all'albo degli Avvocati di Spoleto e vengono inseriti, sulla base delle competenze dichiarate ossia avere partecipato ad un corso di formazione di almeno 15 ore all'atto dell'iscrizione ed avere frequentato corsi di formazioni ed aggiornamento della durata almeno di 8 ore ogni biennio (nel rispetto dell'art.55 bis codice deontologico e come da circolare n.6- c - 2014 del C.N.F.), in elenchi distinti per materie o per raggruppamenti di materie.

Il Responsabile dell'ODM provvede alla designazione del mediatore secondo criteri di rotazione che tengano conto dell'oggetto, del valore della controversia e della competenza del mediatore.

4. Ai fini della designazione, ciascuna parte può proporre un nominativo scelto tra quelli inseriti negli elenchi dell'ODM e segnalarlo all'Organismo che provvede a comunicarlo all'altra parte in mediazione, assegnando un termine per la designazione congiunta. Il Responsabile dell'Organismo procede alla nomina del mediatore come congiuntamente indicato dalle parti nel termine assegnato, altrimenti nomina il mediatore ai sensi dei commi che precedono

5. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.

6. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

7. Al momento dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dall'art. 6 del presente regolamento.

8. Le parti possono richiedere all'ODM, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza il Responsabile dell'ODM nominerà un altro mediatore.

9. Il Responsabile dell'ODM provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'ODM medesimo.

10. Qualora l'oggetto della mediazione lo richieda e le parti abbiano espresso il loro consenso, è facoltà del mediatore avvalersi di uno o più consulenti tecnici esperti della materia. La nomina del consulente è subordinata all'impegno, sottoscritto da entrambe le parti, di sostenerne i costi. Con il

consenso delle parti, l'elaborato potrà essere utilizzato nell'eventuale successivo giudizio.

Art. 7 - Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore

1. Il mediatore deve assolvere agli obblighi di formazione ed aggiornamento, rispettare gli obblighi derivanti dalla normativa in materia, le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione e quelle deontologiche improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

2. Non può accettare la nomina quando:

- a) abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;
- b) una delle parti del procedimento sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali;
- c) quando ricorre una delle ipotesi di riconsiliazione degli arbitri prevista dal codice di rito.

3. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza ed informare immediatamente l'Organismo dei motivi di incompatibilità, anche sopravvenuti, in modo da poter essere tempestivamente sostituito.

4. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

5. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

6. Il mediatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto appreso nel corso del procedimento e non potrà in futuro e a nessun titolo assumere alcun incarico con riguardo all'oggetto della controversia.

7. Al mediatore designato, ai suoi ausiliari o collaboratori nonché ad altro professionista socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali ove il primo ha lo studio, è fatto divieto:

- di assumere le funzioni di arbitro nella vertenza oggetto di mediazione;
- di assumere diritti ed obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati nella procedura di mediazione;
- di percepire compensi direttamente dalle parti;
- di assumere successivamente, direttamente o indirettamente, anche tramite altro professionista socio o associato degli stessi, la difesa delle parti in un giudizio per questioni strettamente attinenti agli affari trattati nella procedura di mediazione.

8. La accettazione dell'incarico da parte del mediatore:

- equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità e di possesso dei requisiti di necessaria competenza;
- costituisce fonte di responsabilità per il mediatore;
- ha rilevanza deontologica.

9. I Magistrati onorari e i Giudici di Pace, non possono assumere incarico di mediatore durante il loro mandato.

Art. 8 - Riservatezza

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.
2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
6. Il mediatore, gli addetti dell'ODM, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

Art. 9 - Procedimento di mediazione

1. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente.
2. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.
3. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.
4. Quando le parti non raggiungono un accordo e ne facciano concorde richiesta, il mediatore formula una proposta di conciliazione qualora disponga degli elementi necessari.
5. In caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta.
6. Prima di formulare la proposta, il mediatore informa le parti che se il provvedimento che definisce il giudizio:
 - a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all'esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;
 - b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.
7. Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad

eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

8. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.

9. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Art. 10 - Conclusione del procedimento di mediazione

Il procedimento si conclude:

- a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti,
- b) quando le parti raggiungono un accordo;
- c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
- d) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;
- e) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.

1. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.

2. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.

3. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

4. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'ODM e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

5. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

6. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall'ODM.

Art. 11 Indennità

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.

3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al d.m. n. 180/2010, che si riporta anche in allegato al presente Regolamento.

4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

- a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della

mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. n. 28/2010;

d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del D.lgs. n. 28/2010, e s.m.i., deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Le indennità devono comunque essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di mediazione obbligatoria per legge e disposta dal giudice (art. 5, comma 1bis e comma 2 del D.lgs. 28/2010), l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di eventuale nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

13. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al d.m. n. 180/2010, e s.m.i., sono derogabili.

14. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare, presso l'ODM, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell'istanza la documentazione

comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

15. Nel caso in cui una o più delle parti si trovino nelle condizioni di cui al comma 15 potrà essere previsto un compenso ridotto per il mediatore.

Art. 12 – Durata del procedimento.

1. Il procedimento non potrà avere durata superiore a tre mesi dal deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa, salvo necessità di proroga motivata.

Art. 13 – Tirocinio assistito.

1. L'ODM consente gratuitamente a ciascun mediatore iscritto, dando la precedenza ai mediatori iscritti nei propri elenchi, di svolgere il tirocinio assistito prescritto dalla normativa vigente.

2. I mediatori tirocinanti assistono alle varie fasi della procedura, osservando l'operato del mediatore, senza poter in alcun modo interferire sull'attività di quest'ultimo e sul procedimento in corso e non hanno diritto a compenso alcuno.

3. A ciascun incontro di mediazione non potranno normalmente presenziare più di due tirocinanti e le parti della mediazione e il mediatore, in qualunque momento, potranno chiedere l'allontanamento dei tirocinanti.

4. Il tirocinante è tenuto agli stessi obblighi di riservatezza, di indipendenza e di imparzialità a cui è tenuto il mediatore. Allo stesso si applica altresì l'art. 10 del d.lgs. n. 28/2010.

Art. 14 – Responsabilità dell'Organismo.

1. L'ODM non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni sia per la mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento e all'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010, rispetto agli adempimenti non riconducibili alla colpa dell'Organismo, sia nel caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante, sia con riferimento all'indicazione della competenza territoriale dell'Organismo. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante, in aggiunta all'ODM, può comunicare a propria cura la domanda di mediazione depositata, anche senza l'indicazione della data dell'incontro.

Art 15 - Valutazione del Servizio.

Al termine del procedimento di mediazione, la Segreteria consegna alle parti la scheda di valutazione allegata al presente Regolamento. La scheda debitamente compilata e sottoscritta deve essere trasmessa per via telematica, tramite fax o posta elettronica certificata (PEC) al responsabile del Registro degli Organismi presso il Ministero della Giustizia.

Art. 16 – Entrata in vigore, modifiche ed interpretazione del Regolamento.

1. Il Regolamento e i suoi allegati entrano in vigore a far data dall'avvenuta iscrizione dell'ODM nell'apposito Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia e possono essere modificati dal Consiglio Direttivo. Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.